



**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DI UNA INDENNITA' ADEGUATA
ALL'AVVOCATO NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO O TUTORE
TRA**

Il Tribunale di Messina, in persona del Presidente Dott.ssa **Olga Tarzia**

La prima sezione del Tribunale di Messina del Presidente Dott. **Corrado Bonanzinga**

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina in persona del Presidente, Avv. **Paolo Vermiglio**

su proposta della Sezione A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Messina

PREMESSO CHE

- a seguito di confronto tra il Tribunale di Messina, l'Ordine degli Avvocati di Messina e la sezione Aiga di Messina, che ha sensibilizzato a tal fine le Istituzioni, si è ritenuto necessario valorizzare l'attività di assistenza e tutela dei soggetti deboli quando non siano in grado di prendersi cura di sé stessi o del proprio patrimonio, attività attribuita dall'ordinamento giuridico all'amministratore di sostegno;

- tale assistenza, in assenza di un familiare prossimo, è affidata dal Giudice Tutelare, mediante conferimento di apposito incarico, ad un professionista a ciò formato, per lo più un Avvocato, che abbia dato la disponibilità ad essere inserito in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, giusto protocollo sottoscritto tra Tribunale di Messina e Ordine degli Avvocati di Messina in data 21 ottobre 2025;

- sebbene l'art. 379 c.c., applicabile all'istituto dell'amministrazione di sostegno per espresso richiamo all'art. 411 c.c., preveda la gratuità di detto incarico, tale principio trova parziale eccezione al secondo comma del medesimo articolo: laddove è previsto che il Giudice tutelare può riconoscere al tutore/all'Amministratore di sostegno un'equa indennità, proporzionale all'entità



del patrimonio del soggetto tutelato/amministrato e alle difficoltà dell'amministrazione.

- l'ordinamento giuridico, prevedendo la gratuità dell'incarico, risponde alle concrete esigenze di protezione dei soggetti più fragili, senza arrecare alcun tipo di pregiudizio agli interessi ed al patrimonio di questi ultimi, in ossequio a quanto disposto dalla L. n. 6/2004. D'altro canto, però, riconoscendo un'equa indennità, per la delicata attività svolta intende non gravare eccessivamente le figure professionali degli Amministratori di sostegno e dei tutori a ciò incaricate.

- tale indennità deve risultare funzionale a compensare oneri e spese, spesso non documentabili, a carico di tutori ed amministratori di sostegno, non avendo, la stessa, natura retributiva, come precisato espressamente dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 1073/1988) che ha definito tale riconoscimento economico un "*ristoro*", da quantificarsi comunque in misura "*apprezzabile e non meramente simbolico*" (Corte Costituzionale, sentenza n. 7355/1991).

- il Giudice tutelare ricorre il più delle volte alla nomina di un Avvocato e in caso di incapacienza del patrimonio dell'amministrato, la relativa indennità potrà essere liquidata a carico dello Stato.

- allo stato, l'assenza di specifici parametri di riferimento che possano garantire il riconoscimento di un'equa indennità agli Amministratori di sostegno ed ai tutori genera, nel quotidiano, risultati deludenti nonché compromettenti per gli stessi incaricati, i quali, nello svolgimento della propria attività, sono frequentemente esposti ad ingenti spese e responsabilità, senza che vi sia un riconoscimento o ristoro proporzionato agli oneri su di essi incombenti.

- pertanto, in ragione delle criticità ed esigenze di natura economica inerenti i suddetti istituti, in un'ottica di temperamento e bilanciamento, emerge la necessità di elaborare criteri uniformi ed omogenei volti a quantificare e garantire la liquidazione di un'equa indennità agli Amministratori di sostegno ed ai tutori evitando provvedimenti giudiziari di liquidazione divergenti e non adeguati all'attività effettivamente svolta dai professionisti nominati.



- i sottoscrittori ritengono, dunque, necessario procedere alla definizione delle modalità di determinazione di tale indennità con un protocollo contenente apposite tabelle e linee guida, allo scopo di garantire il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, agevolando i compiti dei Giudici e dei Professionisti chiamati ad espletare gli incarichi e di assicurare, omogeneità nelle pronunce di liquidazione delle indennità spettanti, garantendo che all'adempimento della "funzione sociale" svolta dei Professionisti incaricati, si accompagni un'adeguata tutela della loro dignità.

TUTTO CIO' PREMESSO GLI INTERVENUTI CONVENGONO

Art. 1

La predisposizione del protocollo ha lo scopo di consentire:

1. la certezza che l'indennità riconosciuta in favore dell'incaricato sia commisurata secondo criteri lineari e coerenti, a seguito di un'attenta analisi da parte del Giudice Tutelare;
2. Il Giudice Tutelare possa affidarsi a parametri certi in sede di liquidazione dell'indennità;
3. Il Pubblico Ministero sarà maggiormente agevolato nella valutazione sulla congruità della liquidazione riconosciuta dal Giudicante.

Art. 2

I criteri legali che il Giudice Tutelare dovrà considerare sono rappresentati:

1) Dalla **capienza patrimoniale del tutelato/amministrato**, criterio di natura oggettiva;

2) Dall'**attività concretamente svolta dall'Amministratore di sostegno e dalle oggettive difficoltà ivi riscontrate**, in relazione alle funzioni previste dall'incarico, al tempo ed alle spese sostenute, nonché sia agli interventi di cura della persona beneficiaria, sia agli interessi patrimoniali di quest'ultima; tale criterio è rimesso all'apprezzamento del Giudice Tutelare in base alle varie circostanze della fattispecie concreta. Nell'ambito delle operazioni di natura personale, sono comprese le attività di incarico e/o collaborazione dell'Amministratore di sostegno con altre figure professionali, necessarie per la



cura della persona del beneficiario, quali ad esempio ipotesi di trattamenti medici, esami clinici, rilascio del consenso informato, ricoveri ospedalieri *et similia*, nonché ricostruzione del tessuto familiare in caso di emarginazione, costituendo anche tali evenienze casi di "maggior complessità" per l'amministrazione.

In caso di patrimonio immobiliare del beneficiario, della necessità di porre in essere atti di amministrazione straordinaria o, ancora, di gestione con elevata conflittualità familiare, comportando queste ipotesi oneri di gestione più gravosi per l'incaricato, sono previsti aumenti della percentuale di indennità.

La stima del Giudicante dovrà altresì tenere conto dell'apporto positivo dell'operato dell'Amministratore/tutore al patrimonio del beneficiario, in termini di maggiore incremento o di mera conservazione del medesimo nonostante le spese affrontate.

Art. 3

Il sistema di calcolo utilizzato sarà quello c.d. "aperto" con previsione di limiti minimi e massimi entro i quali il Giudice Tutelare può quantificare l'indennità da riconoscere all'Amministratore di sostegno. In particolare:

- 1) L'Amministratore di sostegno ha diritto al rimborso delle spese documentate;
- 2) Non potrà essere liquidata alcuna indennità nel caso in cui il patrimonio del beneficiario dovesse risultare nullo, in ragione della gratuità che caratterizza l'istituto giuridico (salvo il futuro inquadramento come ausiliario del Giudice e liquidazione delle indennità dall'apposito capitolo di bilancio previsto dal Comune di Messina);
- 3) In caso di patrimonio attivo la liquidazione dell'indennità verrà effettuata sulla base del patrimonio liquido dell'amministrato, compresi investimenti in polizze e titoli, esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione;
- 4) L'indennità sarà liquidata con cadenza annuale, tenuto conto che l'attività di Amministratore di sostegno può durare molto tempo e che l'incaricato può essere sostituito;



ORDINE AVVOCATI
MESSINA

- 5) Dovranno essere considerate le concrete difficoltà riscontrate dall'Amministratore di sostegno/tutore nell'ambito dell'attività svolta, in termini di spese, tempi e tipo di operazione.

Art. 4

Le tabelle sottoindicate individuano le indennità per anno di gestione. Resta nella discrezionalità del Giudice Tutelare liquidare importi maggiori o minori, in ragione di esigenze di congruità rispetto alla concreta attività svolta dall'incaricato, purché il provvedimento sia motivato.

Nella liquidazione il Giudice dovrà:

- 1) Considerare preliminarmente come base di calcolo la consistenza liquida del patrimonio del soggetto debole (compresi investimenti in titoli, polizze o canoni di locazione), valutando il flusso annuo delle passività ed utilità e stabilendo se trattasi di patrimonio statico o dinamico;
- 2) Individuare lo scaglione di riferimento;
- 3) Procedere discrezionalmente ad un incremento del risultato così ottenuto, in ragione del tipo di attività svolte e delle concrete difficoltà di gestione da parte dell'incaricato.
- 4) Dovranno essere riconosciute, altresì, le spese documentate dall'Amministratore di sostegno/tutore, che su richiesta del professionista saranno liquidate dal Giudice con specifica indicazione.

La richiesta di liquidazione dell'indennità dovrà essere presentata annualmente e contestualmente al deposito del conto della gestione ex art. 380 c.c.

La richiesta di equo indennizzo deve contenere l'asseverazione da parte dell'amministratore di sostegno incaricato in ordine alla consistenza del patrimonio del beneficiario con riferimento al denaro ed ai titoli presenti nel patrimonio del beneficiario e con distinto riferimento agli immobili ed alla loro redditività; ove venga chiesto un incremento rispetto alla somma risultante quale indennizzo sulla base dello scaglione di riferimento, nella richiesta devono essere esplicitate le attività svolte che giustificano tale incremento.



ORDINE AVVOCATI
MESSINA

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITÀ

Patrimonio Liquido in Euro	Liquidazione	Aumento in considerazione della complessità dell'attività
Da € 0 a € 3.000,00	Spese vive documentate	
Da € 3.000,00 a € 15.000,00	Da € 300,00 a € 1.500,00	+ 20%
Da € 15.001,00 a € 30.000,00	Da € 1.500,00 a € 2.100,00	+ 50%
Da € 30.001,00 a € 50.000,00	Da € 2.100,00 a € 3.000,00	+ 50%
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	Da € 3.000,00 a € 5.000,00	+ 50%
Da € 100.001,00 a € 300.000,00	Da € 5.000,00 a € 9.000,00	+ 50%
Da € 300.001,00 a € 500.000,00	Da € 9.000,00 a € 12.500,00	+ 50%
Da € 500.001,00 a € 750.000,00	Da € 12.500,00 a € 15.000,00	+ 50%
Da € 750.001,00 a € 1.000.000,00	Da € 15.000,00 a € 20.000,00	+ 50%
Oltre € 1.000.000,01	Da € 20.000,00 al 2%	+ 50%

Art. 5

L'individuazione e la nomina dell'Amministratore di sostegno verrà disposta dal Giudice Tutelare tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto dal COA e comunicato alla cancelleria, e che in sede di domanda, si siano espressamente dichiarati disponibili ad assumere tale tipologia d'incarico, secondo il principio di rotazione, e tenendo conto del numero, delle caratteristiche e della complessità degli incarichi affidati, nonché alla consistenza patrimoniale dei beneficiari già amministrati, nonché della frequenza, da parte del nominato ADS, di corsi formativi o di aggiornamento in materia.

Il Giudice Tutelare potrà motivatamente derogare ai suddetti criteri di individuazione e/o rotazione per le particolari peculiarità del caso.

Messina, 21 ottobre 2025



Il Presidente del Tribunale
(Dott.ssa Olga Tarzia)

Il Presidente della prima sezione del Tribunale di Messina
(Dott. Corrado Bonanzinga)



ORDINE AVVOCATI
MESSINA

Il Presidente del COA di Messina
(Avv. Paolo Vermiglio)